



COMUNE DI MELITO DI NAPOLI PROVINCIA DI NAPOLI

REGOLAMENTO MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO

Redatto a norma della legge 01.04.1975 art. 6 – conforme allo schema di cui alla delibera del consiglio Regionale Campania n. 9 del 08.02.1979

TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE APPORTATE CON
DELIBERA CONSILIARE N. 22 DEL 24/5/04

ART. 1

DEFINIZIONE DI MERCATO

- 1) Ai fini ed a tutti gli effetti della legge della Regione Campania 1 aprile 1975, n. 13, sono da considerarsi mercati all'ingrosso dei prodotti agricoli-alimentari, le aree attrezzate per il commercio all'ingrosso degli stessi, in misura prevalente, che abbiano i seguenti requisiti:
 - a) superficie complessiva superiore a mq. 10.000;
 - b) superficie coperta non inferiore a un decimo della superficie complessiva;
 - c) presenza di almeno 20 operatori regolarmente iscritti al R.E.C.
 - d) addetti complessivi all'impianto in numero non inferiore a 50,
 - e) presenza dei requisiti igienico-sanitari inviati dalle competenti autorità.

ART. 2

TIPOLOGIA FUNZIONALE DEL MERCATO

- 1) Per le caratteristiche funzionali il locale mercato ortofrutticolo rientra nella dizione di mercato al consumo della tipologia indicata per il settore agricolo-alimentare.

ART. 3

PRODOTTI AGRICOLO-ALIMENTARI

- 1) Sono da considerarsi prodotti agricolo-alimentari i seguenti prodotti:
 - 1) frutta fresca
 - 2) frutta secca
 - 3) ortaggi freschi.

ART. 4

GESTIONE DEL MERCATO

- 1) Il mercato è gestito dal Comune di Melito di Napoli con bilanci distinti e separati, deliberati dal Consiglio Comunale ed approvati nei modi di legge. I proventi della gestione devono essere commisurati a sostenere esclusivamente le spese necessarie al funzionamento del mercato, all'ammortamento e al miglioramento degli impianti e dei servizi comunali.
- 2) Il comune può dare in concessione a terzi i servizi che non ritenga di gestire direttamente, privilegiando a parità di condizioni, le forme cooperative costituite per l'esercizio di detti esercizi.
- 3) Nella concessione delle autorizzazioni costituirà criterio di priorità la partecipazione al comune di operatori economici associati.

ART. 5

FINALITA'

- 1) Il mercato è un pubblico servizio che attraverso la concentrazione dell'offerta e la vigilanza sull'applicazione delle norme di commercializzazione e delle norme igienico-sanitarie, mira a tutelare i consumatori finali e a remunerare giustamente i produttori e gli addetti alla distribuzione eliminando la intermediazione inutile e parassitaria.
- 2) L'attività del mercato si adeguerà alle direttive della regione Campania ed alle norme da essa emanate per assicurare, in casi eccezionali, il ripristino della normalità nell'ipotesi di turbative delle attività di commercio all'ingrosso dei prodotti agricolo-alimentari.

ART. 6

COMMISSIONE DI MERCATO

- 1) Presso ogni mercato all'ingrosso di prodotti agricolo-alimentari è costituita un'apposita commissione presieduta dal legale rappresentante dell'Ente gestore, o da suo delegato.
- 2) La commissione è, nominata dall'Ente gestore ed è composta dai seguenti membri, designati dai rispettivi Enti, associazioni, ed Organizzazioni:
 - a) tre rappresentanti del Comune, di cui uno della minoranza;
 - b) un rappresentante della Camera di Commercio;
 - c) tre rappresentanti del movimento cooperativo dei produttori;
 - d) tre rappresentanti delle associazioni di categoria della produzione;
 - e) due rappresentanti dei consumatori, di cui uno in rappresentanza delle cooperative di consumo;
 - f) due rappresentanti dei commercianti all'ingrosso operanti nel mercato;
 - g) due rappresentanti dell'industria di trasformazione e di conservazioni;
 - h) due rappresentanti dei commissionari del mercato;
 - i) due rappresentanti del commercio al dettaglio;
 - l) due rappresentanti del commercio ambulante;
 - m) due rappresentanti dei facchini e degli altri lavoratori dipendenti;
 - n) l'Ufficiale sanitario o suo delegato;
 - o) un abituale operatore con i mercati esteri;
 - p) un rappresentante della I.C.E.
- 3) La Commissione dura in carica 5 anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

- 4) La commissione ha la facoltà di eleggere, nel proprio seno, un comitato di coordinamento, presieduto dal Presidente della Commissione stessa o da suo delegato, del quale devono far parte i rappresentanti della categoria dei produttori, dei commercianti all'ingrosso, dei commissionari dei dettaglianti, degli ambulanti, dei facchini, dei consumatori e delle cooperative.
- 5) La commissione ne determinerà le competenze, entro i propri compiti, e fisserà le norme relative alla durata in carica e quelle necessarie al funzionamento.
- 6) Alle sedute della Commissione e del Comitato di coordinamento partecipa, senza diritto di voto, il direttore di mercato.
- 7) Ai lavori della Commissione e del Comitato di coordinamento possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti di altre categorie, Enti e uffici interessati ed esperti nei problemi da trattare.
- 8) Copia della deliberazione adottata dalla commissione e/o * del comitato di coordinamento è trasmessa all'Assessorato Regionale al commercio, all'Ente gestore e al direttore del mercato a cura del Segretario entro 20 giorni dall'adozione.
- 9) Un dipendente dell'Ente gestore, quale Segretario della commissione, redige verbale di ciascuna riunione che deve essere letto ed approvato nella riunione successiva, trascritto nell'apposito registro e firmato dal presidente e dallo stesso Segretario.

ART. 7

FUNZIONAMENTO E COMPITI DELLA COMMISSIONE DI MERCATO

- 1) La commissione di cui al precedente articolo 6) è convocata dal presidente di regola una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga

necessario, oppure ne venga avanzata richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti.

2) Gli inviti di convocazione recanti l'ordine del giorno devono prevedere la prima e la seconda convocazione e devono pervenire ai membri della commissione almeno cinque giorni prima dalla data di convocazione.

***modificato**

3) Nei casi urgenti la commissione può essere convocata 24 ore prima della scadenza fissata per la convocazione.

4) Le sedute sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti la commissione aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione con la presenza di almeno quattro componenti più il Presidente. Tutte le deliberazioni, sia di prima che di seconda convocazione sono adottate a maggioranza di voti dei presenti, in caso di parità di voti le proposte si intendono respinte.

5) I membri della commissione, che senza giustificato motivo non partecipano a tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti.

6) La commissione ha il compito di:

- a) esprimere parere sul numero dei posteggi, di cui il mercato è capace, in relazione allo spazio totale disponibile e a quello che può occupare ciascun posteggio. Nella determinazione della superficie di ciascun posteggio fisso del mercato si dovrà tener conto delle capacità dell'impianto, delle attrezzature e delle dimensioni necessarie a garantire la funzionalità del posteggio e lo sviluppo di una congrua attività commerciale dell'azienda.
- b) Esprimere parere in ordine alla durata delle concessioni dei posteggi;
- c) Esprimere parere, sentiti gli interessati, sulle sanzioni di cui all'art.41 nei confronti degli operatori del mercato;
- d) Esprimere parere in merito alle tariffe dei servizi di mercato;

- e) Proporre al comune le modifiche ed i miglioramenti da apportare alle attrezzature ed ai servizi del mercato stesso, ai fini di assicurare la massima possibile efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico-sanitario;
 - f) Proporre al comune le modifiche da apportare nel mercato al fine di rendere quanto più rispondenti possibile alle esigenze di funzionamento le attività commerciali che vi si svolgono.
 - g) Esprimere parere in ordine all'organico del personale dipendente del comune necessario al funzionamento dei servizi di mercato su proposta del Direttore del mercato.
 - h) Esprimere parere sulle modifiche da apportare al regolamento di mercato, per il più aderente funzionamento del mercato stesso alle esigenze delle attività commerciali che vi si debbano svolgere;
 - i) Esprimere parere sul calendario di apertura e chiusura del mercato e sugli orari delle operazioni di mercato proposti dal comune;
 - l) Esprimere parere sul bilancio preventivo e consuntivo proposto dal comune;
 - m) Esercitare ogni altra attribuzione espressamente prevista dalla normativa vigente.
- 7) Al fine di fornire alla commissione regionale, di cui all'art. 5) della legge regionale 1/4/75, n. 13, le indicazioni utili allo svolgimento dei compiti propri, la commissione di mercato provvede:
- a) a riferire elementi e valutazioni in ordine ad accertamenti e controlli effettuati nell'ambito del mercato;
 - b) ad inviare notizie dei provvedimenti così come risultano dai verbali delle proprie riunioni;
 - c) a comunicare eventuali rilievi, deficienze ed irregolarità riscontrate nell'esercizio del commercio all'ingrosso nell'ambito della regione.

8) Ai componenti la commissione di cui al precedente art. 5), per ogni giornata di partecipazione alle relative sedute, spettano il rimborso spese di viaggio e un gettone di presenza, nei modi di legge e nella misura prevista dal D.P.R. 11/1/56 n. 5, a carico del Comune.

ART. 8

DIRETTORE DEL MERCATO

- 1) Al mercato è preposto un direttore che è responsabile del funzionamento del mercato stesso, la sua nomina è fatta dal Consiglio Comunale.
- 2) La nomina avviene a seguito di concorso pubblico per titoli e per esami, bandito dal consiglio comunale sentita la commissione di mercato. L'esame consiste in un colloquio che i candidati debbono sostenere innanzi ad una commissione nominata dal consiglio comunale ed approvata dalla giunta Regionale sentita la commissione di cui all'art. 5 della legge 1/4/75, n. 13 al momento della determinazione dei criteri da eseguire nell'assegnazione dei punti a ciascun titolo ai fini della formazione della graduatoria, in ordine di merito, devono essere valutati i titoli conseguiti dai candidati al termine di corsi tecnici corrispondenti alla specializzazione merceologica ed alla tipologia funzionale del mercato. Nel mercato ortofrutticolo di Melito sono ammessi a concorrere alla nomina a direttore di mercato coloro che sono in possesso di laurea in scienze agrarie, in economia e commercio, in giurisprudenza, in scienze politiche. Il direttore del mercato deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle proprie mansioni.
- 3) Egli non può effettuare consulenze tecniche né svolgere attività ritenute incompatibili dal consiglio comunale con le funzioni da lui svolte nel mercato stesso.
- 4) Il trattamento economico e giuridico del direttore del mercato è pari a quello riservato ai funzionari del Comune di Melito.
- 5) ***Il Direttore, in servizio da almeno cinque, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, deve essere confermato senza concorso, purchè**

abbia dato prova di capacità e non ostino motivi disciplinari, sentita la commissione di mercato.

ART. 9

COMPITI DEL DIRETTORE DEL MERCATO

1) Il Direttore del mercato è responsabile del regolare funzionamento del mercato stesso e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere, in ottemperanza delle disposizioni di legge e del presente

***aggiunto**

regolamento, nonché a quelle impartite a riguardo dal comune e alle decisioni nella sua competenza adottate dalla commissione di mercato. Egli sovrintende all'impegno del personale ed assegna i compiti a ciascun dipendente, propone i provvedimenti disciplinari da adottare secondo le norme contenute nel Regolamento del personale.

2) Al direttore del mercato sono inoltre attribuiti i seguenti particolari compiti:

- a) accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti in base alla certificazione prevista dal presente regolamento;
- b) curare l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del mercato;
- c) vigilare perché non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del mercato;
- d) accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino in armonia con le norme previste dal regolamento;
- e) intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell'ambito del mercato;
- f) autorizzare, in casi eccezionali, l'introduzione e l'uscita dei prodotti oltre l'orario previsto;
- g) proporre al comune o alla Commissione di mercato, anche su segnalazione degli operatori, le iniziative atte a favorire

- l'approvvigionamento del mercato, l'ampliamento del raggio di vendita dei prodotti e l'aumento del volume degli affari, nonché il miglioramento della tecnica delle vendite e dei servizi del mercato;
- h) accertare, in base, alle norme vigenti, che le merci, i veicoli e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti;
- i) accertare, a richiesta degli operatori alle vendite assegnatari di posteggi fissi, rilasciandone certificazione, la specie, la qualità e ove occorra, la varietà della merce e lo stato di conservazione;
- l) vigilare perché l'attività dei commissionari e dei mandatari si svolga secondo le norme di legge e di regolamento;
- m) vigilare perché non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso dei prodotti e perché vengano impediti eventuali frodi;
- n) eseguire e disporre saltuarie ispezioni nelle ore di chiusura ed in particolare in quelle notturne;
- o) curare nel quadro delle attrezzature di mercato la buona conservazione dei prodotti di cui al successivo **articolo 40***;
- p) curare l'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dagli organi sanitari, di cui al successivo art. 14;
- q) emanare ordini di servizio per il regolare svolgimento delle operazioni, in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;
- r) svolgere ogni altra funzione demandatagli da disposizioni legislative e regolamentari nonché dal presente regolamento.
- 3) Il Direttore ha l'obbligo di allontanare dal mercato le persone che si rifiutino di sottostare alle norme di legge e del presente regolamento o che comunque turbino con il loro comportamento il regolare funzionamento del mercato.

ART. 10

PERSONALE ADDETTO AL MERCATO

- 1) Il personale impiegatizio ed operaio del mercato è assunto dal Consiglio comunale sulla base della pianta Organica, determinata dal consiglio comunale stesso. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di cui al precedente comma è determinato dal Consiglio Comunale.
- 2) Il personale dipendente addetto al mercato, in servizio dalla data in vigore del presente regolamento deve essere confermato senza ***modificato** concorso, conservando integralmente la posizione giuridico-economica acquisita purchè abbia dato prova di capacità e non ostino motivi disciplinari.
- 3) Il direttore del mercato è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni dal personale dipendente del comune, addetto al mercato.
- 4) Il comando dei VV.UU. distaccherà presso il mercato un idoneo numero di vigili urbani in ordine al servizio ed al periodo di permanenza che il consiglio comunale determinerà sentito il Direttore del mercato.
- 5) I vigili urbani si atterranno alle istruzioni e disposizioni emanate dal Direttore per l'esatta applicazione del presente regolamento.

ART. 11

RILEVAZIONI STATISTICHE E PREZZI

- 1) Le rilevazioni statistiche, effettuate in conformità alle disposizioni dell'istituto centrale di Statistica, riguardano sia le quantità delle singole merci introdotte nel mercato, sia il prezzo di vendita delle medesime nelle contrattazioni realizzate in seno al mercato.
- 2) Il servizio concernente le rilevazioni statistiche è assicurato dal comune in collaborazione con gli organismi interessati.
- 3) La rilevazione statistica delle quantità è basata sullo spoglio dei documenti di

entrata delle merci.

4) Tali documenti devono essere completi degli elementi occorrenti ai fini statistici e cioè: indicazione esatta della specializzazione merceologica (varietà, qualità, ecc.) della qualità e della provenienza.

5) L'inefficienza strutturale dell'attuale mercato non consente al comune di assicurare il servizio delle rilevazioni con le modalità sopra citate e pertanto si demanda al direttore del mercato la competenza e l'organizzazione di tale servizio.

6) Il consiglio comunale nomina un addetto, dipendente comunale, con la specifica mansione di rilevatore, nel periodo 1° aprile – 30 settembre, a disposizione del Direttore. La rilevazione quantitativa viene effettuata quotidianamente; dall'addetto di cui sopra, mediante compilazione del previsto documento presso lo stand di ciascun concessionario prima dell'orario previsto per le operazioni di carico dei prodotti.

7) I concessionari o loro dipendenti, intervistati, sono obbligati a fornire, verbalmente tutti i dati inerenti la compilazione dei documenti.

8) In aggiunta a tale metodo di rilevazione della quantità, i concessionari dei posteggi sono tenuti a denunciare alla direzione del mercato, con compilazione di apposito modello da ritirare presso la direzione stessa, i quantitativi delle singole merci ricevute giornalmente e precisamente nelle ventiquattro ore precedenti.

9) L'accertamento relativo ai prezzi viene effettuato, quotidianamente, dal direttore del mercato, collaborato dal su menzionato rilevatore, mediante il metodo di rilevazione e/o dell'intervista. La compilazione della scheda giornaliera relativa ai prezzi praticati nel mercato deve e essere riferita alle quantità al netto di tara.

10) L'istituto Centrale di statistica può effettuare controlli sulla esattezza delle rilevazioni e, in caso di necessità può disporre d'intesa con il comune

apposite rilevazioni in merito a particolari aspetti del movimento delle merci introdotte in mercato.

11) I dati individuali rilevati in conformità alle istruzioni dell'Istituto Centrale di statistica sono soggetti al segreto di ufficio e non possono essere comunicati a chicchessia per qualsiasi motivo.

12) I dati globali, unitamente ai prezzi rilevati, dovranno essere oggetto, invece, della massima divulgazione.

13) La direzione del mercato ha la facoltà di effettuare controlli in analogia a quanto disposto, per altri fini, dall'ultimo comma dell'art. 36.

ART. 12

SERVIZIO DI POLIZIA

- 1) Nel mercato l'ordine pubblico è assicurato dai competenti organi di polizia. Ritenuta l'opportunità di prevenire eventuali pregiudizi all'ordine pubblico per imprevedibili contrasti tra conferenti, concessionari ed operatori vari, in conseguenza dell'accresciuto sviluppo delle operazioni commerciali il comune istituisce un posto di polizia urbana all'interno del mercato.
- 2) Il comune mette a disposizione dei predetti organi di polizia il locale adibito a direzione.
- 3) Gli addetti al servizio di polizia collaborano con il direttore per il rispetto degli organi di servizio e delle disposizioni interne emessi dal comune e dal direttore.

ART. 13

SERVIZIO DI PESATURA E VERIFICA DEL PESO-STRUMENTO DI PESATURA

- 1) Il comune installa presso la direzione del mercato una bilancia automatica, a disposizione dei richiedenti, per il servizio di verifica del peso.
- 2) La direzione del mercato anche su richiesta degli interessati, può eseguire controlli sull'esattezza delle pesature presso i venditori. La direzione provvede ad eseguire controlli prima o all'atto della consegna delle merci ed alla presenza degli interessati.
- 3) Gli strumenti di pesatura debbono essere sempre:
 - mantenuti puliti ed in perfetta condizione di funzionamento;
 - perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati;
 - bene in vista ai compratori.
- 4) Dei guasti o del cattivo funzionamento della pesa deve essere immediatamente informata la Direzione.
- 5) Nulla è dovuto dal compratore per le operazioni di pesatura effettuate all'atto della vendita dal venditore o dal personale da lui incaricato.

ART. 14

GESTIONE DEI SERVIZI

- 1) Il comune provvede di regola direttamente a tutti i servizi di mercato salvo la facoltà di dare in concessione, privilegiando, a parità di condizioni, le forme di cooperazione tra esercenti:
 - a) il servizio di facchinaggio, traino e trasporto;
 - b) il servizio di bar
 - c) il servizio di posteggio per i veicoli ed automezzi;
 - d) il servizio di pubblicità
 - e) ogni altro servizio ausiliario del mercato.
- 2) Le concessioni sono regolate da apposita convenzione tra comune e concessionari, sentita la commissione di mercato.

- 3) I concessionari sono responsabili del personale dipendente e rispondono dei danni arrecati a terzi nella loro attività.
- 4) Il concessionario non può sub-concedere il servizio assunto, sotto pena di decadenza.

ART. 15

SERVIZIO IGIENICO-SANITARIO

- 1) Al servizio di vigilanza igienico-sanitario sulle strutture e attrezzature nonché all'accertamento della commestibilità dei prodotti agricolo-alimentari, immessi nel mercato provvedono i competenti organi regionali, provinciali e comunali, facendo osservare le norme vigenti e quelle impartite dalle competenti Autorità, anche in materia di igiene del suolo, dell'abitato e delle attrezzature. I detti organi possono dichiarare non idonee all'alimentazione determinate partite di prodotti e disporre la distribuzione o l'avviamento a particolari destinazioni, sotto debito controllo rilasciandone certificazione da consegnarsi al detentore della merce e alla Direzione di mercato.
- 2) Per esigenze igienico-sanitarie può essere vietato il ritiro delle merci. L'utilizzazione dei residui è deliberata dall'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato, tenendo conto dell'esigenza di salvaguardare l'igiene e l'ambiente, pur mirando a realizzare, ove possibile, fonti di entrata in bilancio.
- 3) L'Ente gestore pone a disposizione del servizio di vigilanza sanitaria i locali necessari per lo svolgimento delle sue funzioni.
- 4) Il Direttore del mercato è responsabile dell'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal servizio di vigilanza sanitaria.
- 5) I controlli igienico-sanitarie debbono essere previsti quotidianamente ed effettuati in modo efficace.

- 6) Le irregolarità riscontrate comportano, oltre alle sanzioni previste, la pubblicazione nelle forme di legge della infrazione.

ART. 16

SERVIZIO DI FACCHINAGGIO

- 1) Le operazioni di facchinaggio e di trasporto all'interno del mercato, qualora non siano svolte direttamente dall'Ente Gestore, sono date in concessione ai facchini liberi esercenti, con priorità alle loro cooperative o carovane, purchè in possesso del certificato previsto dall'articolo 121 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 19/6/1931 n. 773, sentiti i rappresentanti sindacali delle categorie operanti nel mercato.
- 2) Gli operatori alle vendite nell'ambito dei posteggi e dei magazzini di cui sono concessionari, possono svolgere le operazioni di facchinaggio personalmente o a mezzo di propri dipendenti, regolarmente assunti per tale specifica mansione, con rapporto di lavoro a carattere stabile e continuativo.
- 3) Per ambito del posteggio e del magazzino si intende anche il pianale del veicolo ad essi accostato per lo scarico.
- 4) Gli acquirenti possono anch'essi provvedere al carico ed al trasporto delle merci personalmente o a mezzo di propri dipendenti regolarmente assunti, limitatamente alle merci di loro proprietà.
- 5) Tutti gli operatori che intendano avvalersi del personale proprio devono darne preventiva comunicazione alla direzione del mercato entro il 31 ottobre di ogni anno, per permettere all'Ente Gestore di tenerne conto agli effetti della determinazione dell'organico occorrente.
- 6) I lavoratori facchini liberi, per essere ammessi ad esercitare il loro mestiere all'interno del mercato, debbono avere compiuto il 18° anno d'età ed essere esenti da malattie ed infermità che possano pregiudicare l'igiene e la salute pubblica, nonché lo svolgimento delle proprie attività.

- 7) A tal fine devono essere sempre in possesso di libretto sanitario aggiornato.
- 8) L'autorizzazione non potrà essere rinnovata oltre il 31 dicembre dell'anno in cui l'interessato avrà compiuto il sessantunesimo (61°) anno di età.
- 9) L'Ente Gestore, su proposta del direttore, sentiti i rappresentanti sindacali dei facchini liberi e, se esistono cooperative, i rappresentanti di queste ultime, provvede alla determinazione annuale del numero e nell'indicazione nominativa dei facchini a disposizione degli operatori, in modo da garantire un'efficiente servizio e di assicurare a questi la continuità di lavoro ed il raggiungimento di un'equa retribuzione media giornaliera, in riferimento al volume delle operazioni da essi effettivamente svolte e dalle relative tariffe.
- 10) I facchini sono pagati per i servizi effettivamente resi e secondo la tariffa proposta dall'ente Gestore ed approvata nei modi di legge. I facchini sono responsabili delle merci loro affidate per lo scarico, il carico e la consegna e non possono imporre la loro opera né possono rifiutarla quando ne siano richiesti.
- 11) Ad essi, altresì, è vietato di farsi aiutare o sostituire da altre persone non autorizzate nel disimpegno delle loro attività.
- 12) Durante la loro permanenza nel mercato all'ingrosso e nelle aree o nei magazzini ad esso pertinenti, i facchini debbono indossare l'uniforme prescritta dall'Ente Gestore, sulla cui foggia e colore siano stati interpellati i rappresentanti sindacali della categoria degli stessi facchini. Anche il personale di fatica degli operatori fissi deve essere soggetto ad analoga disposizione.
- 13) I facchini che contravvengono alle disposizioni del presente regolamento o a quelle emanate dal Direttore del mercato per quanto di sua competenza, o che comunque turbino il normale funzionamento del mercato, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) diffida scritta od orale disposta dal Direttore;
- b) sospensione dal mercato per un periodo di tempo variabile da 1 a 15 giorni;
- c) nei casi più gravi sentite le organizzazioni sindacali di categoria del mercato più rappresentative a livello nazionale, la revoca dell'autorizzazione e l'espulsione dal mercato disposta dall'Ente Gestore, su proposta del Direttore, sentita la commissione di mercato previo contestazione dell'addebito all'interessato.

14) Durante il periodo di sospensione il punito non può accedere per nessun motivo al mercato.

15) Alle stesse sanzioni, fatte eccezione per quella prevista al punto C), sono assoggettati i dipendenti degli operatori commerciali e dei produttori autorizzati alla vendita diretta.

ART. 17

TARIFFE

- 1) Le tariffe dei servizi di mercato, compresi quelli dati in concessione, sono proposte dal Consiglio comunale, sentito il parere della commissione di mercato, ed approvate nei modi di legge.
- 2) Le tariffe anzidette sono, a cura della direzione del mercato, esposte in luogo adatto in modo che tutti coloro che operano possono prenderne visione.
- 3) Per nessun motivo possono essere imposti o esatti da chicchessia pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti al comma precedente. Le somme eventualmente pagate in più sono ripetibili.
- 4) L'imposizione e l'esazione di tariffe superiori a quelle fissate nei modi di legge comportano l'irrogazione della sanzione della sospensione dell'attività nel mercato, giusto **art. 41***.

ART. 18**CASSA DI MERCATO**

1. Al fine di agevolare lo svolgimento del servizio di tesoreria inerente la gestione di mercato e facilitare le operazioni bancarie e redditizie da parte degli operatori, l'Ente Gestore entro il recinto del mercato, può istituire la cassa di mercato, affidandola ad un'agenzia di credito, abilitata alla normativa vigente, mediante convenzione da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale, sentita la Commissione di mercato.

***modificato**

2. L'Ente gestore potrà istituire apposito "Fondo di garanzia" per agevolare l'accesso al credito degli operatori del mercato.
3. Le modalità per la costituzione ed i limiti entro cui il Fondo deve essere contenuto sono stabiliti dall'Ente Gestore, sentita la Commissione di mercato. Non può farsi obbligo agli operatori commerciali di far ricorso alla Cassa del mercato.

ART. 19**RESPONSABILITA'**

1. Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, il comune non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanza o deperimenti dei prodotti e cose che dovessero per qualunque titolo derivare agli operatori o ai frequentatori del mercato.
2. Gli operatori o frequentatori del mercato sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti causati all'Ente gestore.
3. A loro carico, il comune può adottare le sanzioni di cui al presente regolamento.

ART. 20

VENDITORI E COMPRATORI

1) Sono ammessi ad operare nel mercato di Melito i seguenti operatori:

a) venditori

1) i commercianti all'ingrosso, commissionati, e mandatari iscritti negli appositi albi;

2) i produttori singoli o associati, anche se non iscritti negli appositi albi nei limiti della capacità produttiva delle proprie aziende;

3) i consorzi e le cooperative di produttori o di commercianti;

4) le organizzazioni di produttori di cui alla legge 27/7/67, n. 622;

5) le imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti di cui all'art. 1 legge regionale 1/4/975, n. 13;

b) compratori:

1) i commercianti all'ingrosso

2) i commissionari e i mandatari

3) i commercianti al minuto

4) le imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti;

5) gli enti comunali di consumo;

6) le comunità, le convivenze, i gestori di alberghi, di ristoranti, di mense, di spacci aziendali e di altri consorzi;

7) i gruppi di acquisto, i loro consorzi ed associazioni

2) Avverso la mancata ammissione al mercato è ammesso ricorso al comune che sentita la commissione di mercato decide entro trenta giorni con provvedimento definito.

ART. 21

COMMISSIONARI, MANDATARI, ASTATORI

- 1) Sono ammessi ad operare nel mercato, per le vendite agli acquisti, anche commissionari e mandatari che abbiano prestato all'Ente gestore cauzione non inferiore a Euro 258,23 (duecentocinquantottoeuro,23) in denaro o in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato al valore di borsa mediante fidejussione bancaria.
- 2) L'importo della cauzione intestata all'operatore è fissato dall'Ente gestore, tenuto conto dell'importanza del mercato, sentita la Commissione di mercato.
- 3) I commissionari ed i mandatari, operanti fuori del mercato o in comune sprovvisti di mercato all'ingrosso, debbono versare la cauzione al Comune per l'importo e con le modalità da questo stabiliti.
- 4) Per le vendite effettuate con il sistema dell'asta pubblica, sono ammessi ad operare nel mercato anche astatori.
- 5) La cauzione, di cui al presente articolo, resta vincolata per tutto il tempo in cui l'interessato è ammesso ad operare nel mercato o nel Comune.

ART. 22

ACCERTAMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI PER L'AMMISSIONE AGLI ACQUISTI ED ALLA VENDITA

- 1) Il possesso dei requisiti per essere ammessi alla vendita ed agli acquisti nel mercato è accertato dal Direttore del mercato attraverso l'esame della seguente documentazione, da acquisire agli atti dall'Ente gestore:
 - a) certificazione dell'iscrizione negli albi di cui all'art. 3 della legge 15 marzo 1959, n.125, o all'art. 1 della legge 1.6.1971, n. 426.
 - b) Certificazione, da rilasciare dalla camera di Commercio, Industria, artigianato ed Agricoltura della provincia in cui risiede l'interessato previ accertamenti del caso, dalla quale risulti l'appartenenza del titolare della certificazione stessa ad una delle categorie indicate dall'art. 18 qualora si

tratti di persona non sottoposta all'obbligo dell'iscrizione negli albi di cui alla lettera a), del presente articolo.

- c) In mancanza della suddetta certificazione, per l'ammissione alle vendite da parte dei produttori, sono valide le certificazioni rilasciate dall'Ufficio dei contributi unificati o dall'ufficio agricolo di zone o dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicata l'azienda agricola con relative superfici e produzione ortofrutticola.
- d) In ogni caso i produttori debbono allegare annualmente il piano culturale e limitatamente alle associazioni e alle cooperative dei produttori, l'attestazione della zona territoriale di appartenenza dei soci.

ART. 23

ACCESSO AL MERCATO

- 1) Il Direttore del mercato rilascia a tutti gli operatori, previo accertamento della loro appartenenza alle categorie di cui all'art. 20, apposita tessera munita di fotografia da cui risultino:
 - a) le generalità del titolare;
 - b) il titolo di ammissione al mercato;
 - c) il periodo di validità.

Per il rilascio della tessera può essere imposto il pagamento di un diritto a titolo di rimborso spesa.

- 2) Avverso il mancato rilascio della tessera è ammesso ricorso all'Ente gestore che, sentita la Commissione di mercato, decide, entro trenta giorni, con provvedimento definitivo.
- 3) Il Direttore del mercato può autorizzare l'ingresso di altre persone che ne facciano richiesta, da lui ritenute giustificate.

ART. 24

DISCIPLINA OPERATORI E PERSONALE DA ESSI DIPENDENTE

- 1) I produttori singoli o associati, i consorzi e le cooperative di produttori non iscritti negli appositi albi, possono vendere soltanto i prodotti di loro produzione, direttamente, o a mezzo di familiari o di persone dipendenti dell'azienda.
- 2) I commercianti grossisti possono effettuare vendita anche per conto terzi ove specificamente incaricati dal proprietario della merce, purchè iscritti nell'apposito albo del commissionario.
- 3) I commissionari con posteggio in mercato possono effettuare vendite per conto proprio, solo se iscritti nell'albo dei commercianti.
- 4) E' vietato ai commercianti ed ai commissionari ammessi ad operare nel mercato di vendere derrate in loro possesso e presenti sul mercato ad altri commercianti all'ingrosso o commissionari di mercato per la vendita all'interno dello stesso: i relativi contratti sono nulli.
- 5) I commissionari, i mandatari, non possono esercitare per conto proprio sia nel mercato che fuori mercato il commercio dei prodotti oggetto dell'attività del mercato nel quale operano, né svolgere il commercio suddetto per interposta persona.
- 6) Tutti coloro che sono addetti alla preparazione, manipolazione e vendita dei prodotti alimentari devono essere muniti dell'apposito libretto sanitario aggiornato e sottoporsi agli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti.

ART. 25

DESTINAZIONE ED ASSUNZIONE DEI POSTEGGI E DEI MAGAZZINI

- 1) L'Ente Gestore nell'assegnazione dei posteggi nel mercato, ivi compresa la destinazione degli esistenti al momento del rinnovo delle assegnazioni, garantisce la priorità alle organizzazioni di produttori associati in forma cooperativa o consortile, alle cooperative e loro consorzi.

- 2) L'Ente, inoltre, prenderà in considerazione, ai fini dell'assegnazione, valutando con criteri uniformi e prestabiliti:
 - a) rilevanza e continuità dell'attività;
 - b) volume di affari trattati in precedenza;
 - c) anzianità della ditta richiedente.
- 3) In caso di parità si potrà ricorrere al sorteggio.
- 4) I posteggi per l'attività a carattere continuativo sono assegnati dall'Ente Gestore agli operatori di cui all'art. 20 su domanda degli interessati presentata con le modalità e nei termini che saranno stabiliti dal bando di concorso e corredate dai documenti prescritti.
- 5) Le assegnazioni dei predetti posteggi non possono avere, salvo revoca, una durata superiore a 5 anni e non inferiore ad anni 3, salvo rinnovo, ed avranno comunque scadenza contemporanea, qualunque sia la loro data di inizio.
- 6) Il canone per l'uso di ciascun posteggio è stabilito dall'Ente Gestore, sentita la Commissione di mercato ed approvato nei modi di legge. Esso deve essere pagato a rate anticipate, la cui frequenza è fissata dall'Ente Gestore.
- 7) Ai produttori singoli o associati, compresi quelli che svolgono attività a carattere stagionale, deve essere riservata dall'ente Gestore una parte adeguata dello spazio esistente.
- 8) Le aree destinate ai produttori singoli o associati sono assegnate ai richiedenti che dimostrino di appartenere alle corrispondenti categorie di cui all'art. 20.
- 9) A ciascuno di essi può essere assegnata un'area proporzionale all'entità di produzione dichiarata, sia a carattere fisso sia a carattere saltuario.
- 10) Le aree riservate ai produttori singoli od associati, fermo restando per questi ultimi la priorità di cui al I comma del presente articolo, non può essere inferiore al 20% della complessiva area di vendita del mercato.

- 11) Le assegnazioni delle aree di cui sopra sono valide soltanto per ciascun anno solare o parte di esso.
- 12) La tariffa per l'occupazione delle aree indicate nei commi precedenti, stabilita con le modalità dell'art. 17, deve essere pagata in rate trimestrali posticipate.

ART. 26

CARATTERE DELL'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

- 1) Qualora l'assegnazione di un posteggio sia fatta a persone fisiche, essa è strettamente personale e non può essere ceduta salvo che ai figli o al coniuge o ai partecipanti all'impresa familiare di cui all'art.230/bis del c.c., subordinatamente all'autorizzazione dell'ente gestore e sempre che i destinatari siano in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.
- 2) In caso di morte dell'assegnatario gli eredi legittimi hanno diritto a continuare nell'assegnazione, sino alla scadenza, purchè siano in possesso dei requisiti suddetti per l'ammissione alla vendita nel mercato.
- 3) In caso che gli eredi legittimi siano minori possono essere rappresentati da persone aventi i requisiti suddetti. Qualora la persona fisica assegnataria di un posteggio, intenda costituire una società per l'esercizio dell'attività commerciale, può chiedere che l'assegnazione del posteggio sia trasmessa alla società, rivolgendo regolare domanda all'Ente gestore del mercato, il quale può autorizzare il trasferimento dell'assegnazione alla società purchè questa assuma tutte le responsabilità e gli impegni, sia d'ordine fiscale sia d'ordine finanziario e commerciale, della persona fisica nella sua qualità di operatore fisso del mercato e purchè non ostino motivi di pubblico interesse.
- 4) Il provvedimento di diniego deve essere motivato e non può produrre effetto di cessazione di attività della ditta richiedente. Qualora

l'assegnazione del posteggio sia disposta a favore di una persona giuridica, essa viene intestata al legale rappresentante e decade con il cessare della persona dalla carica, salvo che la persona giuridica non richieda entro 30 giorni la voltura dell'intestazione a favore del nuovo legale rappresentante. Tra la cessazione dell'incarico del legale rappresentante al quale il posteggio è intestato e la voltura al nuovo rappresentante, non può esserci soluzione di continuità della gestione del posteggio.

- 5) Qualora l'assegnazione del posteggio sia disposta a favore di cooperative o di associazioni di produttori, essa viene intestata alle cooperative o alle associazioni di produttori stesse che sono tenute a comunicare all'Ente gestore i nominativi dei rappresentanti e tempestivamente le variazioni che possono intervenire nel corso dell'assegnazione.

ART. 27

GESTIONE DEI POSTEGGI

- 1) Il posteggio deve essere gestito prevalentemente attraverso la propria opera dalla persona di cui al secondo e terzo comma dell'art. precedente. Qualora l'assegnatario sia persona fisica, questi in caso di comprovato impedimento fisico, può farsi rappresentare, per un massimo di sei mesi nella gestione dal coniuge o da un parente entro il terzo grado o da terza persona avente i requisiti di legge e mandato di rappresentanza, previa domanda da presentare al Comune.
- 2) Quando la rappresentanza di cui al comma precedente supera complessivamente il quarto della durata della concessione, questa è revocata.
- 3) L'intestatario della concessione o il suo rappresentante può farsi coadiuvare nelle operazioni da personale dipendente o da un parente entro il terzo grado o da altra persona avente i requisiti di legge notificando alla

direzione del mercato le generalità complete e l'indirizzo dei medesimi, rimanendo in ogni caso responsabile dell'opera degli stessi all'interno del mercato.

- 4) La sostituzione nella gestione del posteggio e la coadiuvazione non autorizzata comporta rispettivamente la revoca della concessione ai sensi dell'art. 27 o la sospensione prevista dall'art. 40 del presente regolamento.
- 5) Nel caso di assegnazione a persone giuridiche che esercitano il commercio all'ingrosso, ad eccezione delle associazioni di produttori, la gestione potrà essere affidata a persona della società diversa dal rappresentante legale purchè abbia il mandato con rappresentanza e sia in possesso dei requisiti richiesti.
- 6) Gli assegnatari, per i rapporti con il comune debbono eleggere domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo posteggio.

ART. 28

USO DEI POSTEGGI

- 1) In conformità dell'atto di assegnazione, ogni assegnatario deve indicare chiaramente sulla testata dell'accesso al rispettivo posteggio, il proprio nome, cognome ed indirizzo dell'intestatario; le cooperative e le associazioni dei produttori devono indicare solo la ragione sociale e la sede. Il comune può fissare criteri di uniformità per le indicazioni dell'insegna da applicare presso lo stand.
- 2) L'insegna di cui sopra, in quanto richiesta ed applicata su una superficie al mezzo metro quadrato, è esente dal pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità ai sensi del n. 12 dell'art. 20 del D.P.R. 26/10/72, N. 639.
- 3) I posteggi e i magazzini debbono essere usati solo per il deposito dei prodotti e delle attrezzature necessarie per la vendita. E' vietato adibire i posteggi, i magazzini e tutte le altre aree a deposito di imballaggi vuoti.

- 4) Gli assegnatari debbono curare che i posteggi ed i magazzini siano tenuti puliti e sgombri da rifiuti.
- 5) I rifiuti debbono essere raccolti, a cura degli assegnatari o loro dipendenti, in appositi recipienti per essere poi ritirati dagli addetti alla pulizia del mercato.
- 6) Durante le ore di chiusura del mercato nessuno deve rimanere nei posteggi o nei magazzini salvo speciali permessi scritti, rilasciato dal Direttore del mercato, che impartirà le disposizioni del caso.
- 7) Non è consentito installare nei posteggi e nei magazzini impianti di qualsiasi natura o apportarvi modifiche di qualunque specie ed entità senza la preventiva autorizzazione del comune, sentito il direttore del mercato.

ART. 29

TERMINE E REVOCA DELLE ASSEGNAZIONI

- 1) Le assegnazioni dei posteggi cessano:
 - a) alla scadenza
 - b) per rinuncia dell'assegnatario
 - c) per fallimento dichiarato a carico dell'assegnatario;
 - d) per scioglimento della società assegnataria.
- 2) L'assegnazione del posteggio è revocata nei seguenti casi, sentita la commissione di mercato:
 - a) perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite nel mercato
 - b) cessione totale o parziale del posteggio a terzi;
 - c) inattività completa nel posteggio per trenta giorni consecutivi in un anno, non ritenuta giustificata dal comune;
 - d) gravi infrazioni alle leggi, regolamenti, ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;

- e) accertata morosità di oltre trenta giorni nel pagamento del canone stabilito per il posteggio o della tariffa per l'occupazione dell'area;
- f) uso o detenzione di pesi o strumenti di pesatura con falsa impronta e non perfettamente regolati, così come previsto dall'art. 13 del presente regolamento.

3) La revoca è dichiarata dal comune, previa contestazione degli addebiti all'interessato, salva ogni altra azione civile o penale.

4) Cessata o revocata l'assegnazione, i posteggi ed annessi devono essere riconsegnati al comune liberi di persone e di cose entro il quindicesimo giorno successivo alla cessazione o alla comunicazione di revoca. In caso di inottemperanza si procede allo sgombero a cura del comune e a spese dell'assegnatario che è tenuto a rimborsare i danni arrecati al posteggio stesso.

ART. 30

ORARIO DEL MERCATO

- 1) L'orario di funzionamento dei mercati, aventi la stessa tipologia funzionale e la stessa specializzazione merceologica, è unico per tutto il territorio della regione.
- 2) L'inizio e il termine delle contrattazioni, nonché delle vendite ai privati consumatori, sono annunciati con apposito segnale.
- 3) In particolare per il mercato di cui al presente regolamento l'orario è il seguente:

*

apertura dei cancelli	ore 3,00
inizio contrattazioni	ore 5,00
termine contrattazioni	ore 11,00
vendita diretta ai consumatori	ore 11,30-12,30
chiusura mercato	ore 12,30

chiusura cancelli

ore 13,00

***modificato**

- 4) Nel periodo 1° novembre – 30 marzo i predetti orari sono ritardati di un'ora.
- 5) Nei periodi di forti produzioni e di maggiore flusso l'orario di funzionamento del mercato può essere aumentato di tre ore al giorno.
- 6) I periodi di cui al comma precedente sono individuati dalla Giunta regionale e non possono superare complessivamente 90 giorni ogni anno per tipo di mercato.
- 7) L'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato, può autorizzare l'anticipo dell'orario di apertura dei cancelli fino ad un massimo di 3 ore, fermo restando, in ogni caso, l'orario di inizio delle contrattazioni. Il mercato osserverà la chiusura completa di domenica e nei seguenti giorni.
1° gennaio; - lunedì dell'angelo- 25 aprile – 1° maggio – 15 agosto – 1° novembre – 8 dicembre – 25 dicembre, nonché tutti gli altri giorni festivi civili e religiosi.

ART. 31

ORDINE INTERNO

- 1) E' vietato sia nel mercato che nelle sue dipendenze:
 - a) ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;
 - b) attirare i compratori con grida o schiamazzi;
 - c) sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni quale che sia l'Ente beneficiario;
 - d) esercitare qualsiasi commercio di commestibili, bevande ecc., senza autorizzazione;
 - e) introdurre cani;

- f) accettare, sollecitare, offrire od accordare mance o compensi di qualsiasi natura;
 - g) gettare sui luoghi di passaggio merci avariate od altro;
 - h) tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine e la disciplina del mercato e delle contrattazioni;
 - i) ogni atto contrario alla sicurezza
- 2) Le organizzazioni sindacali delle categorie operanti in mercato possono apporre in appositi albi, disposti dalla direzione, avvisi a carattere sindacale.
- 3) La pulizia dei locali, strade e spazi è disciplinata dal direttore secondo le norme prescritte dal comune, sentita la commissione di mercato.

ART. 32

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

- 1) I veicoli portanti prodotti destinati alla vendita in mercato hanno libero ingresso a cominciare dall'apertura del mercato stesso.
- 2) I veicoli dei compratori possono essere ammessi dall'inizio delle operazioni di vendita, quando le condizioni di viabilità del mercato lo consentono. La circolazione e la sosta dei veicoli nonché il carico e lo scarico delle merci, sono regolate dal direttore del mercato con apposito ordine di servizio; l'uso dei veicoli per il trasporto interno delle merci, in ausilio alle operazioni di facchinaggio, è autorizzato dal direttore del mercato.
- 3) I veicoli e gli automezzi adibiti al predetto servizio sono:
- 1) automezzi leggeri con portata massima di q.li 15.
- Il numero massimo dei predetti veicoli è stabilito nei seguenti termini:
- 1) n. 5 automezzi leggeri di cui sopra.
- 4) Nell'interno del mercato i veicoli debbono procedere a passo d'uomo, quelli a traino animale debbono essere condotti a mano.

ART. 33

OPERAZIONI DI VENDITA

1) Le vendite avvengono, di regola, a libera contrattazione. Il direttore del mercato comunica con mezzi idonei tutte le notizie che possono essere utili ai compratori nei riguardi dei quantitativi di merci introdotte nel mercato.

ART. 34

VENDITA ALL'ASTA

- 1) La vendita dei prodotti può effettuarsi anche mediante asta pubblica. Le vendite all'asta si effettuano per lotti di prodotti omogenei da parte di dipendenti del comune o di astatori iscritti nell'apposito albo. Il venditore ha l'obbligo di comunicare, all'inizio di ciascuna operazione di vendita, il peso, la varietà, la categoria di qualità ed il prezzo base della merce offerta.
- 2) Quando non si tratta di proprio dipendente, il comune provvede, sentita la commissione di mercato, a stabilire la provvigione spettante all'astatore.

ART. 35

MERCE IN VENDITA

- 1) La merce esposta nei posteggi deve essere ripartita in distinte cataste, secondo la diversa specie, qualità e provenienza, quando quest'ultima caratterizzi il prodotto.
- 2) Sono assolutamente vietati l'assortimento di prodotti diversi in un unico imballaggio e la cosiddetta "coppatura".
- 3) Gli imballi devono essere inalterabili e rispondenti ai requisiti igienico-sanitari prescritti e conformi alle norme di legge vigenti.

4) Ai conferenti è riconosciuto il diritto di ritirare dal mercato le merci non ancora vendute, senza dover per il ritiro stesso corrispondere al Comune o al concessionario alcun diritto o pagamento di qualsiasi natura. Aperte le contrattazioni, la merce venduta deve essere distinta con cartellini portanti l'indicazione del compratore.

ART. 36

NORME PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

1. Per la classificazione, la calibratura, le tolleranze, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti ortofrutticoli regolamentati in sede C.E.E. si applicano le norme comunitarie; per i prodotti ortofrutticoli non regolamentati, si applicano le disposizioni di commercializzazione stabilite dal D.M. 7/8/959 e successive modifiche.
2. La commercializzazione dei prodotti di cui al precedente art. 3) avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni, con particolare riferimento alle norme per l'impacco dei prodotti ortofrutticoli e per la regolamentazione dei relativi imballaggi, calibratura, imballaggio e presentazione dei prodotti commercializzati.
3. Chiunque alteri il peso del contenitore con bagnatura o altro artificio o ponga in vendita prodotti ortofrutticoli eccessivamente bagnati, è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dal successivo art. 39 del presente regolamento.
4. Dell'esatta osservanza delle norme riguardanti la qualificazione ed il confezionamento dei prodotti in vendita è in ogni caso responsabile il detentore.

Art. 37

VENDITA DEI PRODOTTI

1. La vendita dei prodotti agro-alimentari deve avvenire, a peso netto, a numero, a colle. Sugli imballaggi deve essere riportata l'indicazione del loro peso.
2. L'Ente Gestore ha la facoltà di vietare la vendita di quelle partite o colli di prodotti non classificati secondo le norme in vigore, oppure di consentire la vendita a condizioni che i prodotti vengano adeguatamente riclassificati.
3. Le vendite non effettuate a mezzo di astatore debbono essere fatte personalmente dagli intestatari dei posteggi o dalle persone di cui all'art. 20 e dai produttori titolari dell'autorizzazione alla vendita diretta, ai sensi del presente regolamento e da loro dipendenti.
4. Ai concessionari di posteggi o personale dipendente, ai facchini e persone di fatiche in genere ed ai rivenditori è proibito di intromettersi comunque nelle contrattazioni altrui.
5. A tutto il personale di mercato, a qualunque categoria appartenga, è assolutamente proibito svolgere nel mercato medesimo, sotto qualsiasi forma o anche in via eccezionale, attività di produttore o negoziante.
6. E' pure proibito inserirsi in qualsiasi modo nelle operazioni commerciali e di avere alcun interesse sia direttamente che per conto terzi o per interposta persona.
7. Esaurita la contrattazione della merce, il compratore ha la facoltà di verificare la merce acquistata, ancorché essa sia normalizzata o, comunque, presentata a strati in imballaggi idonei, purchè la verifica avvenga contestualmente presso il posteggio del venditore.
8. Se dal controllo la merce non risulti conforme alla qualità contrattata, il compratore può rifiutarla ed annullare l'acquisto.
9. Il ritiro dal mercato dei prodotti agricoli-alimentari può tuttavia essere vietato dai competenti uffici di cui all'art. 15 del presente regolamento, per motivi di carattere igienico-sanitario.

ART. 38**VENDITE PER CONTO**

1. I commissionari ed i mandatari ammessi ad operare nel mercato devono esplicitare il loro mandato con le garanzie e le norme stabilite per essi dalle vigenti disposizioni.
2. Ai concessionari e mandatari del mercato di cui al presente regolamento, spetta una provvigione da concordare tra le parti e che, in ogni caso, non può superare il 10% del prezzo di vendita.
3. La provvigione è comprensiva di tutte le spese di mercato dal momento della consegna dei prodotti alla soglia del posteggio (scarico compreso), fino alla consegna dei prodotti stessi all'acquirente alla soglia del posteggio (escluso il carico) nonché dello "star del credere".
4. Il commissionario potrà rivalersi delle spese sostenute per rendere i prodotti rispondenti alle norme vigenti in materia di commercializzazione, quando a tali operazioni non abbia provveduto il committente, che dovrà essere debitamente informato.
5. I commissionari ed i mandatari debbono presentare ai loro committenti o mandanti, regolare conto vendita per i prodotti venduti.
6. In ogni conto vendita deve risultare:
 - a) la natura e la qualificazione del prodotto ed il numero dei colli;
 - b) il prezzo di vendita;
 - c) il peso di ciascuna partita o colli venduti;
 - d) il netto ricavo da accreditare al committente o mandante. I commissionari ed i mandatari devono tenere a disposizione della direzione del mercato tutti gli atti ed i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.

ART. 39**CERTIFICAZIONE PER MERCI NON AMMESSE ALLA VENDITA O
DEPERITE**

1. Gli operatori del mercato possono chiedere al direttore del mercato la certificazione attestante la mancata commissione alle vendite delle merci non aventi i requisiti voluti dalle norme in vigore.
2. Per le merci rimaste invendute e che hanno subito deperimento, gli operatori possono chiedere apposito accertamento al direttore del mercato, il quale eseguito l'accertamento e sempre che il deterioramento non sia tale da impedire agli effetti sanitari, la commerciabilità delle merci, rilascia un certificato comprovante il valore del deprezzamento.
3. Per le merci guaste e non più commestibili, il direttore rilascia un certificato comprovante la distruzione ovvero l'esecuzione delle altre disposizioni emanate dall'organo sanitario.

L'operatore che non ottemperi alle disposizioni suddette non può, in nessun caso giustificare al produttore o speditore, per uno dei motivi di cui al presente articolo, la mancata vendita o una vendita a prezzi inferiori a quelli della giornata, ovvero di una quantità inferiore a quella ricevuta.

ART. 40**MERCI AFFIDATE PER LA VENDITA ALLA DIREZIONE DEL
MERCATO**

1) Il Direttore del mercato provvede mediante l'opera di mandatari o di commissionari o di astatori, nonché della cassa di mercato ed in conformità delle norme stabilite dall'Ente Gestore, sentita la Commissione di mercato, alla vendita, mediante aste pubbliche o per trattativa privata:

- a) delle merci affidate alla direzione per la vendita;

- b) delle merci pervenute nel mercato all'indirizzo dei commercianti commissionari o mandatari sospesi, durante il periodo della sospensione, salva diversa disposizione del mittente, nonché di quelle pervenute a destinatari sconosciuti alla direzione del mercato o irreperibili;
 - c) delle merci che, su indicazione dell'organo sanitario addetto al mercato, esigano di essere sollecitamente utilizzate per evitarne il deterioramento.
- 2) I commissionari, i mandatari, gli astatori e la cassa di mercato sono tenuti a compiere tutte le operazioni e funzioni delle quali vengono incaricati dalla Direzione del mercato.
- 3) I predetti operatori debbono versare nello stesso giorno della vendita alla cassa di mercato, per il successivo inoltre agli aventi diritto, il ricavo netto delle suddette vendite.
- 4) L'Ente Gestore e la Direzione del mercato non assumono alcuna responsabilità diretta o indiretta, a qualsiasi titolo, verso i produttori i mittenti o altri, per pagamenti ad essi dovuti in dipendenza delle operazioni anzidette.

ART. 41

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED AMMINISTRATIVI

- 1) Indipendentemente dall'eventuale azione penale e dalle sanzioni previste da altre leggi, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento di mercato vanno punite, tenuto conto della gravità dell'infrazione e della recidività, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
- a. diffida (verbale o scritta) da parte del direttore;
 - b. sospensione dei colpevoli da ogni attività nel mercato, per un periodo massimo di tre giorni, da parte del direttore;

- c. sospensione di ogni attività nel mercato per la durata massima di tre mesi, deliberata dall'ente gestore, sentita la Commissione di mercato, sentito l'interessato, con provvedimento definitivo o, in caso grave ed urgente, dal Direttore di mercato;
 - d. revoca dell'assegnazione del posteggio e dei magazzini per motivi di cui all'art. 29 del presente regolamento.
- 2) I provvedimenti di sospensione per periodi superiori a tre giorni, irrogati dal Direttore, debbono essere immediatamente comunicati all'Ente Gestore e perdono ogni efficacia se non sono ratificati entro tre giorni.
- 3) Gli operatori sospesi che continuano la loro attività durante il periodo della sospensione incorrono nella revoca dell'iscrizione negli albi di cui all'art. 3 della legge 25.3.1959 n. 125.
- 4) Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le vigenti disposizioni di legge.
- 5) Si applicano nei confronti degli operatori, le sanzioni amministrative di cui alla legge 11/6/71 n. 426.

ART. 42

COMMERCIO ALL'INGROSSO FUORI MERCATO

- 1) L'esercizio del commercio all'ingrosso, attuato fuori dal mercato, si svolge con il rispetto di tutte le norme del regolamento relativo al mercato all'ingrosso locale, comprese quelle relative all'orario ed al calendario delle operazioni mercantili, ad eccezione di quelle che attengono al funzionamento interno di esse.
- 2) In caso di inosservanza delle norme previste dal presente articolo da parte degli operatori che svolgono attività all'ingrosso fuori del mercato, il sindaco competente per territorio, con provvedimento definitivo, dispone

nei loro confronti la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

ART. 43

EDUCAZIONE ALIMENTARE E INIZIATIVE PROMOZIONALI

- 1) Il Consiglio comunale, sentita la commissione di mercato, elabora annualmente un piano di educazione alimentare e di orientamento dei consumi destinati agli utenti del mercato ed ai consumatori nel quadro delle indicazioni della Giunta Regionale e lo sottopone all'approvazione della Giunta Regionale stessa.
- 2) Gli operatori del mercato sono impegnati a collaborare all'attuazione del piano.
- 3) Il comune, inoltre, promuove incontri periodici con gli operatori della produzione, del mercato e del commercio al dettaglio, con lo scopo di definire iniziative ed adeguamenti organizzativi atti a ridurre i costi di distribuzione dei prodotti.

ART. 44

NORMA TRANSITORIA

- 1) Il presente regolamento di mercato, dopo le modifiche apportate da parte del consiglio comunale di Melito, sarà inviato alla giunta Regionale per la relativa approvazione, ai sensi dell'art. 7 primo comma, della legge regionale n. 13 dell'11/4/1975.

ART. 45

DISPOSIZIONE FINALE

- 1) E' revocato, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il regolamento precedentemente vigente.